

# PROPOSTA DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI FISICO

Società Italiana di Fisica  
Revisione 26 gennaio 2007

## INDICE

- Art. 1. (Titolo professionale)
- Art. 2. (Requisiti per l'esercizio dell'attività professionale di Fisico)
- Art. 3 (Istituzione dell'albo)
- Art. 4 (Attività professionali)
- Art. 5 (Iscrizione alle Sezioni e ai Settori dell'Albo)
- Art 6 (Esame di Stato)
- Art. 7 (Tirocinio)
- Art. 8 (Condizioni per l'iscrizione all'albo)
- Art. 9 (Modalità di iscrizione all'Albo)
- Art. 10 (Istituzione dell'Ordine dei fisici)
- Art. 11 (Equipollenza dei titoli)
- Art. 12(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge)

### Art. 1. (Titolo professionale)

1. A coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato, hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione, con riferimento all'art. 3, comma 5, spettano i seguenti titoli professionali:

- a) fisico industriale, dei materiali e dell'informazione;
- b) fisico della Terra, dell'ambiente e del territorio;
- c) fisico medico,

se iscritti nella sezione A dell'Albo professionale, ovvero il titolo professionale di fisico junior, se iscritti alla sezione B.

### Art. 2. (Requisiti per l'esercizio dell'attività professionale di fisico)

1. Per esercitare la professione di fisico è necessario essere iscritti nell'apposito albo professionale.

2. I pubblici dipendenti, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

### Art. 3 (Istituzione dell'albo)

1. E' istituito l'albo professionale dei fisici.

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 2229 del codice civile.

3. Il professionista iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato
4. Il professionista iscritto nell'albo non può, senza giusta causa, rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.
5. Nell'albo professionale dell'ordine dei fisici sono istituite la sezione A e la sezione B. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:
  - a) fisica industriale, dei materiali e dell'informazione;
  - b) fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio;
  - c) fisica medica.
6. L'iscrizione all'albo professionale dei fisici è accompagnata dalle dizioni: "Sezione dei fisici - settore fisica industriale, dei materiali e dell'informazione"; "Sezione dei fisici - settore fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio"; "Sezione dei fisici - settore fisica medica"; "Sezione dei fisici juniores".

Art. 4  
(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A le attività svolte, con particolare attenzione all'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, nei seguenti settori e ambiti:

*per tutti i settori*

- a) coordinamento e supervisione delle attività dei fisici junior;
- b) attività di sperimentazione, ricerca, anche di tipo computazionale, formazione e aggiornamento nei settori scientifici disciplinari di tipologia fisica;
- c) redazione di procedure analitico-strumentali connesse alle indagini fisiche; anche finalizzate ad attività di ricerca;
- d) attività libero professionali di promozione dell'innovazione e trasferimento tecnologico, di utilizzo delle tecnologie emergenti per il miglioramento di prodotti e servizi, di assicurazione di qualità di prodotti e servizi e adattamento continuo della loro funzionalità allo sviluppo tecnologico;
- e) Applicazioni della fisica all'analisi e soluzione dei problemi in particolare per l'uso efficace delle risorse disponibili e lo sviluppo di nuove opportunità;
- f) consulenze e pareri in materia di fisica pura e applicata;
- g) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti fisici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- h) progettazione di modelli matematici volti all'ottimizzazione di processi.

*per il settore "fisica industriale, dei materiali e dell'informazione"*

- a) progettazione e realizzazione di laboratori e di impianti fisici industriali, compresi gli impianti pilota, per la produzione e la trasformazione di materiali metallici, polimerici, ceramici e semiconduttori, vetrosi e compositi per applicazioni in campo chimico, meccanico, aerospaziale, elettrico, elettronico, delle telecomunicazioni, dell'energia, dell'edilizia, dei trasporti, agro-alimentare, biomedicale, ambientale e dei beni culturali;
- b) progettazione di strumenti ottici per uso civile, militare, spaziale e di ricerca; progettazione e deposizione di film sottili;

- c) analisi con metodiche fisiche, di sostanze o materiali di qualsiasi provenienza e loro validazione; ottimizzazione delle prestazioni funzionali e strutturali di manufatti realizzati con le diverse tipologie di materiali, relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
- d) analisi di sistemi complessi; applicazione delle tecniche computazionali nella simulazione, modellizzazione e validazione di fenomeni e sistemi integrati complessi;
- e) Studio e progettazione di modelli economici complessi, anche mediante simulazione;
- f) misure fisiche e tecniche informatiche utilizzabili a fini applicativi; rivelazione, analisi ed elaborazione di segnali fisici; strumentazione per misure elettroniche; interfacciamento tra strumentazioni di misura ed elaboratori digitali; sistemi di controllo per acquisizione ed analisi delle immagini; attività di progettazione societaria di strutture aziendali complesse, di consulenza finalizzata a strategie aziendali e di gestione risorse (tecniche e umane) in ambito aziendale;

*per il settore " fisica della Terra, dell'ambiente e del territorio":*

- a) procedure tecnico-analitiche e di controllo e analisi, in particolare per la radioattività, delle acque potabili e minerali e di merci destinate all'alimentazione;
- b) verifiche di pericolosità di sostanze radioattive contenute o presenti in recipienti, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro;
- c) radioprotezione e tecnologie nucleari in ambienti non confinati;
- d) tecnologie fisiche per beni culturali e applicazioni forensi;
- e) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
- f) misure ed analisi dell'inquinamento luminoso, perizie su irraggiamento e angoli di illuminazione;
- g) studi d'impatto ambientale, limitatamente agli aspetti fisici, per la VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale) e per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica);
- h) modellistica delle componenti ambientali relative alla esposizione a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; individuazione e definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
- i) valutazione dell'impatto di eventi e agenti fisici naturali e artificiali sull'ambiente, con particolare riguardo alle applicazioni intese a prevenire, proteggere e controllare i relativi rischi sanitari;
- j) applicazione dei metodi geofisici ai beni culturali, all'ambiente, all'archeologia, all'ingegneria, alla geotecnica;
- k) modellistica delle componenti ambientali relative all'esposizione a fattori di rischio in materia di difesa del suolo e protezione civile;
- l) modellistica dei processi fisici, sviluppo di strumentazione e di procedure sperimentali e di analisi dati, relativi a processi atmosferici di rilevanza meteorologica e climatologica anche a fini previsionali;
- m) progettazione di sistemi integrati per lo smaltimento dei rifiuti .

*per il settore "fisica medica"*

- a) ottimizzazione delle prestazioni nelle attività diagnostiche e terapeutiche nei campi della medicina che comportano l'impiego di radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche, radiofrequenze, microonde, campi magnetici, ultrasuoni;

- b) specificazione delle caratteristiche tecniche in fase di acquisizione di tecnologie impiegate in diagnostica e terapia e loro verifica in fase di accettazione e controllo di funzionamento periodico;
- c) sorveglianza fisica della radioprotezione nelle attività sanitarie e attività di esperto responsabile della sicurezza nelle applicazioni cliniche degli impianti Risonanza Magnetica;
- d) analisi, parametrizzazione, misura e valutazione degli agenti fisici e dei processi biofisici finalizzati alle applicazioni diagnostiche e terapeutiche.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate o su sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva, nei seguenti ambiti:

- a) applicazioni tecnologiche a livello industriale e di laboratorio di strumentazione per misure elettroniche, di sistemi di controllo per acquisizione e analisi delle immagini;
- b) modellizzazione e analisi e relative implicazioni informatico-fisiche, con impiego di software per strumentazioni di misura e gestione di reti di calcolatori, per misure fisiche a fini applicativi;
- c) supporto scientifico ad attività industriali, sanitarie, concernenti l'ambiente, la meteorologia, la climatologia, la protezione civile, la difesa del suolo, il risparmio energetico e i beni culturali;
- d) conduzione e gestione di apparecchiature complesse in industrie, enti pubblici e aziende ospedaliere;
- e) controllo dell'inquinamento acustico.

3. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale ai fisici iscritti nell'albo, né quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.

#### Art. 5

(Iscrizione alle Sezioni e ai Settori dell'Albo)

- 1. L'iscrizione in tutti i settori dell'Albo, con esclusione del settore "fisica medica", è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2. L'iscrizione al settore "fisica medica" della sezione A è subordinata al conseguimento del diploma di specializzazione in Fisica medica o Fisica sanitaria.
- 3. L'iscrizione all'Albo determina l'abilitazione alla Professione, nella sezione di appartenenza e nel settore di competenza.

#### Art. 6

(Esame di Stato)

- 1. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto:
  - a) il possesso della laurea Classe 25-Scienze e tecnologie fisiche, per la sezione B; il possesso della laurea magistrale Classe 20/S – Fisica o Classe 66/S (Scienze dell'Universo), o della laurea in Fisica del previgente ordinamento, per la Sezione A

- b) il compimento di un tirocinio di durata annuale, svolto secondo le modalità previste dall'art. 8
2. Per gli iscritti della sezione A che richiedano l'iscrizione ad altro settore della medesima sezione, diverso dal settore "fisica medica", il tirocinio di cui alla lettera b) del comma precedente è ridotto a sei mesi.
  3. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato e la composizione della Commissione seguono la normativa generale fissata per gli Ordini professionali.
  4. Coloro che aspirano a essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di fisico sono tenuti a presentare domanda in carta semplice, contenente l'indicazione del luogo e della data di nascita, del luogo di residenza nonché l'indicazione della sezione e del settore della professione per cui chiedono di sostenere l'esame. La domanda, corredata dalla documentazione prevista dalla vigente normativa, deve essere presentata all'ufficio competente dell'Università presso la quale il candidato aspira a sostenere gli esami.
  5. Al termine della sessione il presidente della commissione cura che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle università che abbiano loro rilasciato le lauree, affinché ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.
  6. A coloro che hanno superato l'esame di STATO spettano le qualifiche di carattere professionale. Le università curano la redazione dei diplomi, che contiene l'indicazione della sezione e del settore, su modelli predisposti dal Ministero.

Art. 7  
(Tirocinio)

1. Le modalità di svolgimento del tirocinio seguono la normativa generale fissata per gli Ordini professionali.
2. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi.

Art. 8  
(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:
  - a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della UE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;
  - b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
  - c) Aver superato l'esame di stato di cui all'art. 7 o essere in possesso del diploma di specializzazione in Fisica medica o Fisica sanitaria per l'iscrizione al settore "fisica medica";
  - d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di fisici, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Art. 9  
(Modalità di iscrizione all'Albo)

1. Per l'iscrizione all'Albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio regionale dell'ordine, di cui al successivo articolo 11, allegando i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

Art. 10  
(Istituzione dell'ordine dei fisici)

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei fisici. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
2. Le competenze e le regole di gestione e di funzionamento dell'ordine e delle sue articolazioni sono rinviate a un decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni sulla base della normativa generale in materia ordinistica. Tale decreto fissa altresì le norme per l'istituzione dell'albo e la costituzione dei consigli regionali in sede di prima applicazione della legge e la data limite per l'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge, come previsto dall'art. 12.

Art. 11  
(Equipollenza dei titoli)

1. All'esame di stato di cui all'articolo 5 e 6 della presente legge possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in fisica conseguiti presso istituzioni universitarie estere che siano riconosciute, con decreto del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in fisica conseguita nelle università italiane.

NORME TRANSITORIE

Art. 12  
(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge)

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, è consentita su domanda da presentarsi entro la data fissata dal decreto di cui all'art. 11.
  - a) ai dirigenti fisici che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di dipendenti da strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ai professori e ai ricercatori universitari, operanti presso le facoltà di Medicina, che abbiano svolto attività assistenziale per almeno 5 anni per conto del Servizio Sanitario Nazionale, per il settore "Fisica medica";
  - b) ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline fisiche o geofisiche nelle università italiane, ai ricercatori, ai tecnologi e ai tecnici laureati delle Università, degli Istituti nazionali, degli Istituti Regionali di ricerca o di imprese private, ai liberi professionisti o dirigenti che abbiano svolto certificata attività professionale per

almeno cinque anni e che siano in possesso della laurea magistrale Classe 20/S – Fisica o della laurea in Fisica del previgente ordinamento, per il settore “Fisica industriale, dei materiali e dell’informazione” o per il settore “Fisica della Terra, dell’ambiente e del territorio”;

- c) ai laureati in fisica iscritti nell’elenco nominativo degli esperti qualificati per la sorveglianza fisica di radioprotezione, istituito presso l’Ispettorato medico centrale del lavoro e ai dirigenti fisici di ruolo delle Aziende Regionali e Provinciali di Protezione Ambientale, individuate dalla legge n 61 del 1994, per il settore “Fisica della Terra, dell’ambiente e del territorio”.